



COMUNE DI OLIENA

Provincia di Nuoro

REGOLAMENTO SULLE SPESE DI RAPPRESENTANZA

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 3 del 10/02/2021

Art. 1 - Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento disciplina i casi ed i limiti nei quali è consentito sostenere spese di rappresentanza del Comune di Oliena, nonché il soggetto autorizzato e le modalità di effettuazione di tali spese.

Art. 2 - Definizioni e principi

1. Sono spese di rappresentanza quelle da sostenere per fini istituzionali, non riconducibili ai normali rapporti istituzionali e di servizio, finalizzate al pubblico interesse che assolvono ad una funzione rappresentativa dell'ente verso l'esterno, nel senso che hanno lo scopo di mantenere ed accrescere verso l'esterno il prestigio dell'ente, valorizzandone il ruolo e la funzione di soggetto rappresentativo della comunità amministrata.
2. La disciplina dettata dal presente regolamento è rivolta ad assicurare a tali spese la massima trasparenza, nel rispetto dei principi di proporzionalità, adeguatezza, economicità, ragionevolezza e congruità rispetto ai fini.

Art. 3 - Stanziamenti di bilancio ed obbligo di motivazione

1. Lo stanziamento per le spese di rappresentanza viene deliberato annualmente dal Consiglio Comunale in sede di approvazione del bilancio di previsione annuale e pluriennale. La Giunta Municipale, in sede di approvazione di PEG, stabilisce la somma da destinare a ciascun centro di costo.
2. Ogni assunzione di impegno di spesa per iniziative di cui al presente Regolamento deve essere adeguatamente motivata, con riferimento allo specifico interesse istituzionale perseguito, alla dimostrazione del rapporto tra l'attività dell'Ente e la spesa erogata e alla qualificazione del soggetto destinatario dell'occasione della spesa.

Art. 4 - Soggetti autorizzati

1. Le spese di rappresentanza sono richieste esclusivamente dal Sindaco, anche su proposta degli Assessori, nell'ambito delle rispettive deleghe, e sono disposte da parte del Responsabile d'Area competente previa verifica della coerenza della spesa con i contenuti del presente regolamento e della disponibilità di bilancio.

Art. 5 - Competenza ad assumere gli impegni di spesa. Modalità di liquidazione

1. Il Responsabile d'Area competente assume gli impegni di spesa nel rispetto dei limiti indicati nel precedente articolo 3, provvedendo ad acquisire i beni ed i servizi richiesti nel rispetto della normativa vigente in materia.
2. La liquidazione della spesa è effettuata, previa verifica della regolarità della fornitura e/o della prestazione resa, sulla base di idonea documentazione giustificativa.

3. In caso di urgenza, il Responsabile d'Area competente può chiedere che le spese di rappresentanza siano effettuate attraverso la cassa economale.

Art. 6 - Spese ammissibili

1. Le spese di rappresentanza rispettano i seguenti criteri:

- a) stretta correlazione con le finalità istituzionali del Comune;
- b) sussistenza di elementi che richiedano una proiezione esterna delle attività del Comune per il migliore perseguimento dei propri fini istituzionali;
- c) rigorosa motivazione con riferimento allo specifico interesse istituzionale perseguito, alla dimostrazione del rapporto tra l'attività del comune e la spesa erogata, nonché alla qualificazione del soggetto destinatario dell'occasione della spesa;
- d) rispondenza a criteri di ragionevolezza e di congruità rispetto ai fini.

2. A titolo meramente esemplificativo si ritengono ammissibili le spese sostenute per:

- a) ospitalità di soggetti investiti di cariche pubbliche e dirigenti con rappresentanza esterna di enti e associazioni a rilevanza sociale, politica, culturale e sportiva o di personalità di rilievo negli stessi settori, in occasione di incontri, convegni, congressi e manifestazioni in genere nei casi in cui le stesse non vengano rimborsate dall'Ente o Istituzione di provenienza. Sono escluse le spese di ospitalità per soggetti ai quali è stato conferito un incarico retribuito.
- b) pranzi, colazioni di lavoro o rinfreschi, in occasione di cerimonie ufficiali dell'Ente, alle quali partecipino autorità e/o personalità rappresentative estranee all'Ente o in occasione di visite ufficiali di personalità di rilievo estranee all'Ente. In tal caso la partecipazione da parte dei rappresentanti dell'Ente dovrà essere contenuta ed interessare i soggetti strettamente indispensabili all'accoglienza degli ospiti
- c) omaggi floreali e altri doni – ricordo di modico valore in favore dei soggetti di cui alla precedente lettera a);
- d) organizzazione di cerimonie, ricorrenze, inaugurazioni e commemorazioni o altre iniziative connesse con l'attività istituzionale dell'Ente quali allestimenti, prestazioni professionali, stampati, pubblicità, rinfreschi, acquisto di targhe, pubblicazioni, piccoli doni ed ulteriori beni e/o servizi assimilabili;
- e) presenza del Gonfalone, invio di telegrammi e/o pubblicazione di necrologi per onoranze funebri in occasione del decesso di personalità, di amministratori in carica, ex amministratori o dipendenti in servizio;
- f) doni - ricordo di modico valore e/o fiori da consegnare agli sposi uniti in matrimonio civile, ai nuovi nati, a coloro che acquisiscono la cittadinanza, ai cittadini che diventano maggiorenni, alle persone ultra centenarie;
- g) targhe, coppe ed altri trofei per gare e manifestazioni di carattere sportivo di rilevanza comunale, provinciale, regionale, nazionale e internazionale, che si svolgono sul territorio comunale;

3. È da ritenere, comunque, ammissibile ogni altra spesa che, pur non ricompresa nel comma 2, rispetti i criteri stabiliti dal comma 1 del presente articolo.

4. Le spese di rappresentanza, previa autorizzazione del Responsabile d'Area competente, possono essere effettuate anche attraverso la cassa economale e seguite dalla presentazione di idonee e specifiche note giustificative (fattura, ricevuta, scontrino fiscale) da parte dei soggetti interessati.

5. Allo stesso modo le spese saranno rimborsate, su presentazione di idonea documentazione (fattura, ricevuta, scontrino fiscale) e verifica della congruità della spesa, ai soggetti che le avessero anticipate purché preventivamente autorizzate dal responsabile d'area competente.

6. Non sono considerate spese di rappresentanza e pertanto non sono effettuabili con oneri a carico dell'ente quelle spese che non soddisfano le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo.

Art. 7 - Obblighi di rendicontazione

1. Le spese di rappresentanza sono rendicontate annualmente in apposito prospetto allegato al rendiconto di gestione, sulla base di quanto previsto dall'articolo 16, comma 26, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n. 148). A tal fine, il Responsabile d'Area competente comunica al Responsabile del servizio finanziario, alla fine di ogni esercizio entro il 31 gennaio dell'anno successivo, le spese di rappresentanza sostenute.

2. Il prospetto, sottoscritto dal Segretario Comunale, dal Responsabile del Servizio Finanziario e dall'organo di revisione economico finanziario, deve essere allegato al rendiconto della gestione di cui all'art. 227 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e trasmesso alla competente Sezione Regionale di Controllo della Corte dei Conti ed è pubblicato, entro dieci giorni dall'approvazione del predetto rendiconto, nel sito Internet del Comune.

Art. 8 - Rinvio dinamico

1. Le disposizioni del presente regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme vincolanti statali e regionali.

2. In tali casi, in attesa della formale modificazione del presente regolamento, si applica la normativa sopraordinata.

Art. 9 - Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore con l'esecutività della deliberazione di approvazione.